


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 25 Novembre 2009 N. 55**

Interventi regionali diretti all'incremento della fruizione delle sale cinematografiche a scopo didattico ed educativo. modifica alla legge regionale 3 maggio 2006 n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale).

pag. 751

LEGGE REGIONALE 25 Novembre 2009 N. 56

Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

pag. 752

LEGGE REGIONALE 25 Novembre 2009 N. 57

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e ad altre disposizioni regionali in materia sanitaria. pag. 762

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Liguria per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria n. 30 del 6 agosto 2009, recante norme in materia di «Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilità di tratte viarie strategiche sul territorio regionale». pag. 774

LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2009 N. 55

Interventi regionali diretti all'incremento della fruizione delle sale cinematografiche a scopo didattico ed educativo. modifica alla legge regionale 3 maggio 2006 n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale).

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Inserimento dell'articolo 11 bis della legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale))

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 10/2006 è inserito il seguente:

“Articolo 11 bis (Fruizione delle sale cinematografiche a scopo didattico-educativo)

1. La Regione Liguria sostiene finanziariamente la realizzazione di programmi culturali diretti all'approfondimento di conoscenze cinematografiche, musicali, teatrali, storiche, scientifiche degli studenti di ogni ordine e grado, attraverso la proiezione di supporti sia digitali, sia analogici nelle sale cinematografiche liguri.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce la modalità di accesso ai finanziamenti, di cui al comma 1, anche prevedendo la stipula di apposita convenzione tra la Regione Liguria, l'AGIS – Delegazione regionale ligure e l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 25 novembre 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2009 N. 55

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa del Consigliere Alessio Saso in data 12 ottobre 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 502;*
- b) *è stata assegnata alla V Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno in data 12 ottobre 2009;*

- c) la V Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti nella seduta del 5 novembre 2009;
- d) è stata esaminata e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 17 novembre 2009;
- e) la legge regionale entra in vigore il 10 dicembre 2009.

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 è pubblicata nel B.U. 24 maggio 2006, n. 7.

LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2009 N. 56

Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Finalità ed ambito di applicazione della legge)

1. In attuazione dei principi e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni indicati nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione stabilisce norme generali in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. La presente legge riconosce e promuove il contraddittorio e la partecipazione collaborativa dei cittadini all'attività amministrativa, nonché l'accesso ai relativi documenti e stabilisce obiettivi di semplificazione dei procedimenti amministrativi.
3. Le norme della presente legge sono applicate dall'Amministrazione regionale, dai suoi enti strumentali o dipendenti, nonché da altri soggetti privati, limitatamente all'espletamento di funzioni amministrative per conto della Regione o dei suoi enti.
4. In coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni, il Consiglio regionale - Assemblea legislativa, nell'esercizio della propria autonomia, adotta i necessari provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni della presente legge per quanto di propria competenza.

Articolo 2 (Principi generali)

1. L'attività amministrativa della Regione, nel perseguimento dei fini determinati dalla legge, è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, democraticità, pubblicità, proporzionalità e trasparenza.
2. La Regione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce utilizzando strumenti del diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente.

3. In sede di revisione della disciplina dei singoli procedimenti la Regione persegue obiettivi di:
 - a) semplificazione, snellimento delle procedure e degli adempimenti istruttori, promuovendo la massima applicazione degli istituti previsti dalla legge a tali fini;
 - b) trasparenza, massima partecipazione e coinvolgimento dei soggetti interessati al procedimento, al fine di garantire il rispetto degli interessi coinvolti;
 - c) proporzionalità, al fine del perseguimento dell'interesse pubblico con il minor sacrificio possibile degli interessi dei privati per evitare o ridurre al minimo indispensabile le limitazioni alle libertà degli interessati, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
4. Il procedimento amministrativo non può essere aggravato o ritardato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, da accertarsi e comunicarsi agli interessati da parte del responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 3 (Uso della telematica)

1. Per conseguire maggiore efficienza e obiettivi di semplificazione nella propria attività, l'Amministrazione si avvale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali strumenti essenziali per la modernizzazione delle strutture, incentivandone l'uso nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i privati. La Regione favorisce l'uso di strumenti telematici con particolare riferimento all'utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni fra le proprie strutture.

Articolo 4 (Obbligo di adozione del provvedimento espresso e di comunicazione ai destinatari)

1. Ove il provvedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero il procedimento debba essere iniziato d'ufficio, l'Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Al destinatario deve essere comunicato il provvedimento conclusivo del procedimento.
3. In ogni atto comunicato al destinatario sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Articolo 5 (Obbligo di motivazione)

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'Amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme con la comunicazione di quest'ultima è indicato e reso disponibile anche l'atto a cui essa si richiama.

Articolo 6 (Criteri per l'adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione, nelle forme previste per i provvedimenti di carattere generale, di appositi criteri e modalità da parte della Giunta regionale, ove non siano già stabiliti dalla legge o da deliberazioni consiliari.
2. L'osservanza dei criteri di cui al comma 1 deve risultare nei singoli provvedimenti di assegnazione dei benefici.

CAPO II TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Articolo 7 (Termini del procedimento)

1. Qualora non sia diversamente stabilito da disposizioni di legge, o non sia stato individuato ai sensi del comma 2, il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni.
2. Con regolamento sono definiti i termini, non previsti da disposizioni di legge e superiori a trenta giorni, entro i quali devono concludersi i singoli procedimenti; al fine di garantire la più sollecita conclusione del procedimento tenuto conto della complessità dello stesso, i termini di cui al presente comma non possono superare i novanta giorni, salvo quanto stabilito al comma 3.
3. Il termine del procedimento può essere stabilito entro il limite massimo di centottanta giorni, in presenza di casi specificamente individuati, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento.
4. Qualora il procedimento sia ad istanza di parte, il termine decorre dalla data di assunzione della domanda al sistema di Protocollo informatico della struttura. Qualora l'iniziativa che apre il procedimento sia d'ufficio, il termine decorre dal compimento del primo atto d'impulso.

Articolo 8 (Sospensione dei termini)

1. I termini per la conclusione dei singoli procedimenti si intendono sospesi:
 - a) in pendenza dei termini per l'acquisizione di informazioni e certificazioni concernenti fatti, stati e qualità non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
 - b) in pendenza dell'adozione e della trasmissione alla Regione di atti e provvedimenti, ivi compresi pareri e valutazioni tecniche, di enti o di organi esterni, allorché tali atti o provvedimenti costituiscono fasi del procedimento amministrativo.
2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 è comunicata all'interessato contestualmente alla richiesta degli atti, pareri o documenti.

CAPO III RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 9 (Individuazione delle unità organizzative responsabili del singolo procedimento)

1. Le unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione o della promozione del provvedimento sono le strutture individuate dalla Giunta regionale mediante gli atti adottati per la definizione dell'assetto organizzativo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 10 (Responsabile del procedimento)

1. Il dirigente di ciascuna struttura provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente, in relazione alla rilevanza dell'istruttoria ed al carico di lavoro, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente preposto alla struttura.
3. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, la responsabilità decorre dalla data di assunzione della domanda al sistema di Protocollo informatico della struttura per il dirigente e, per gli altri responsabili del procedimento, dal momento di assegnazione della pratica agli stessi.
4. Per i procedimenti ad iniziativa d'ufficio, la responsabilità decorre dal momento in cui si verifica il

fatto previsto dalla normativa ovvero dal primo atto d'impulso per il dirigente e, per gli altri responsabili del procedimento, dal momento di assegnazione della pratica agli stessi.

Articolo 11 (Compiti del responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento:
 - a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
 - c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 19;
 - d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
 - e) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, e dall'articolo 22;
 - f) provvede a tutti gli adempimenti per una adeguata e sollecita conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 7, adottando, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettendo gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

CAPO IV PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 12 (Comunicazione di avvio del procedimento)

1. Qualora non sussistano specifiche ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile dello stesso, entro dieci giorni dalla sua designazione, comunica, con le modalità previste dall'articolo 13, l'avvio del procedimento ai soggetti indicati ai commi 2 e 3.
2. La comunicazione è trasmessa ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.
3. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento di cui al comma 1, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'Amministrazione è tenuta a fornire loro notizia dell'inizio del procedimento.
4. Il responsabile del procedimento ha facoltà, previa motivazione da inserire agli atti, di dare inizio all'istruttoria e, se del caso, di promuovere provvedimenti cautelari, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui al presente articolo qualora ciò si renda necessario per la salvaguardia dell'interesse pubblico.

Articolo 13 (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione personale ai soggetti di cui all'articolo 12 dell'avvio del procedimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La comunicazione deve indicare:
 - a) la struttura competente e il dipendente responsabile del procedimento;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) la struttura presso cui è possibile prendere visione degli atti;
 - d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi in caso di inerzia dell'Amministrazione;
 - e) la data di presentazione dell'istanza, nei procedimenti avviati ad istanza di parte.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti partico-

larmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee stabilite volta per volta dall'Amministrazione.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Articolo 14 (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
2. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo del medesimo comma. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali.

Articolo 15 (Intervento nel procedimento)

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento mediante apposita istanza, motivata in ordine al pregiudizio medesimo, da presentarsi entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento o di quello fissato per la proposta della Giunta regionale nel procedimento di competenza del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa, sempre che il procedimento stesso non si sia già concluso.

Articolo 16 (Diritti dei soggetti interessati)

1. I soggetti di cui all'articolo 12 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 15 hanno diritto di:
 - a) prendere visione degli atti del procedimento, salvi i casi di esclusione previsti dall'articolo 24 della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) presentare memorie scritte e documenti entro il termine di cui all'articolo 15.
2. L'Amministrazione regionale ha l'obbligo di valutare le memorie e i documenti di cui al comma 1, lettera b), entro i termini di conclusione del procedimento ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento medesimo e di tenerne conto nella redazione del provvedimento finale, dando motivazione del loro accoglimento o della loro reiezione.

Articolo 17 (Accordi con gli interessati)

1. Le proposte e le osservazioni presentate a norma dell'articolo 16, comma 1, lettera b), ove non siano di pregiudizio ai diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, possono essere accolte e formare oggetto di accordi con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
2. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
3. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non sia diversamente previsto, i principi generali in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

4. Per l'Amministrazione le ipotesi di accordo sono sottoscritte dal dirigente della struttura competente per materia.
5. Gli accordi sono approvati dall'organo competente nelle forme previste per il provvedimento finale e soggiacciono ai controlli previsti per quest'ultimo.
6. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione regionale può recedere unilateralmente dall'accordo di cui al comma 1, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
7. Per le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo si applica l'articolo 11, comma 5, della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 18 (Casi di inapplicabilità)

1. Le disposizioni contenute nel presente Capo non si applicano nei confronti dell'attività dell'Amministrazione regionale diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, che restano soggetti alle norme particolari che ne regolano la formazione; non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le norme che li regolano.

CAPO V SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 19 (Conferenze di servizi)

1. Qualora nell'ambito dell'Amministrazione regionale sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici in un procedimento amministrativo, ovvero si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati, la struttura procedente indice, di regola, una conferenza di servizi. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza fra tutte le strutture interessate, e risultanti da apposito verbale, tengono luogo degli atti predetti.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 7 sono stabilite le modalità per lo svolgimento della conferenza dei servizi di cui al comma 1.
3. Alle conferenze di servizi cui partecipano altre amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, fatte salve le discipline regionali di settore.

Articolo 20 (Accordi tra amministrazioni pubbliche)

1. Anche al di fuori dei casi previsti all'articolo 19, ferme restando le fattispecie previste dalle leggi regionali vigenti, l'Amministrazione regionale può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune.
2. Per gli accordi di cui al comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 17.

Articolo 21 (Pareri e valutazioni tecniche)

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo regionale, o un ente dipendente dalla Regione, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizione di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta. Nello stesso termine devono essere rilasciati i pareri facoltativi.
2. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è facoltà del responsabile del procedi-

mento procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere, dandone comunicazione all'organo interessato.

3. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e gli stessi non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di pareri o di valutazioni che debbano essere rilasciati da amministrazioni pubbliche preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale ed urbanistica e alla salute dei cittadini.
5. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato al responsabile del procedimento esigenze istruttorie, i termini di cui ai commi 1 e 3 possono essere interrotti per una sola volta ed il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte dei soggetti che lo devono esprimere, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli organi consultivi di cui al comma 1 predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei loro pareri.

Articolo 22

(Autocertificazione e presentazione di atti e documenti)

1. L'Amministrazione regionale adotta misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini ad amministrazioni pubbliche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa Amministrazione regionale o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento procede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. L'interessato è tenuto ad indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
4. Sono, altresì, accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione regionale o altra amministrazione pubblica siano tenute a certificare; il responsabile del procedimento può procedere all'acquisizione d'ufficio dei documenti anche per fax o via telematica.
5. In tutti i casi in cui si procede all'acquisizione d'ufficio mediante la consultazione per via telematica degli archivi informativi, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite senza oneri per l'interessato.
6. L'Amministrazione regionale controlla periodicamente la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Articolo 23

(Disciplina del silenzio-assenso e della dichiarazione di inizio attività. Rinvio)

1. Per la disciplina del silenzio-assenso e della dichiarazione di inizio attività trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo quanto previsto dalle discipline regionali di settore.

CAPO VI

ACCESSO E PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 24

(Diritto di accesso)

1. Al fine di assicurare la partecipazione all'attività amministrativa e garantirne la trasparenza e l'im-

parzialità, è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi a tutti i soggetti privati, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

2. Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettronica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall'Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad esclusione di quelli indicati dal regolamento di cui all'articolo 7 sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 24, comma 2, della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 25 **(Modalità di esercizio del diritto di accesso)**

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.
2. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi possono essere utilizzati strumenti informatici che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.
3. La richiesta di accesso deve essere motivata.
4. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
5. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. Il rilascio di copie di documenti amministrativi richiesti da altre amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici, per motivi di ufficio, è esente dal rimborso del costo di riproduzione.
6. I provvedimenti di diniego, differimento, limitazione all'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni e sono adottati con atto scritto e motivato del dirigente.
7. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende respinta.
8. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, commi 4, 5, 5 bis e 6, della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
9. La Giunta regionale adotta le modalità organizzative idonee a garantire l'attuazione delle disposizioni del presente Capo, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 26 **(Obbligo di pubblicazione)**

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32 (Norme per la pubblicazione e la diffusione del Bollettino Ufficiale) e successive modificazioni e integrazioni, sono pubblicati sul sito informatico della Regione le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.
2. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale e comprensiva degli eventuali allegati, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 si intende realizzata.

CAPO VII **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 27 **(Norme finali e transitorie)**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica la l. 241/1990 e successive

modificazioni e integrazioni.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'articolo 7, comma 2.
3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2, continua ad applicarsi il Regolamento regionale 4 luglio 1994, n. 2 (Regolamento di attuazione dell'articolo 1 comma 3 della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 e successive modificazioni e integrazioni relativo alla disciplina particolareggiata dei singoli tipi di procedimento amministrativo con indicazione del termine finale per l'emissione dell'atto conclusivo).

Articolo 28 (Abrogazione)

1. La legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 25 novembre 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2009 N. 56

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Massimiliano Costa, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 162 in data 9 ottobre 2009;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 ottobre 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 503;*
- c) *è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 13 ottobre 2009;*
- d) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta dell'11 novembre 2009;*
- e) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 17 novembre 2009;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 10 dicembre 2009.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Veschi M.)

Il presente disegno di legge interviene abrogando la legge regionale 6 giugno 1991, n. 8, al fine di adeguare la normativa regionale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ai diversi interventi di revisione apportati alla legge 241/1990, normativa nazionale di riferimento, ad opera delle leggi n. 15 e 80 del 2005 e della recente legge n. 69 del 2009, nell'ottica del rafforzamento dei principi di efficienza e di tutela e garanzia del cittadino.

In particolare, ferma la salvaguardia dell'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio regionale –Assemblea Legislativa della Liguria, stabilita dalla legge regionale n. 25 del 2006, vengono individuate le finalità e l'ambito di applicazione della legge ed esplicitato il principio del giusto procedimento, nonché meglio enucleati i principi generali e i criteri sulla base dei quali è retta l'attività amministrativa della Regione, gli obiettivi di semplificazione, snellimento delle procedure e degli adempimenti istruttori, di trasparenza, massima partecipazione e coinvolgimento dei soggetti interessati al procedimento e di proporzionalità (articolo 2).

L'articolo 3 introduce l'innovativa previsione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quali strumenti essenziali per la modernizzazione delle strutture, incentivandone l'uso nei rapporti interni.

Gli articoli 4, 5 e 6 prevedono gli obblighi, ormai consolidati, di adozione del provvedimento espresso, di comunicazione ai destinatari, di motivazione del provvedimento e di predeterminazione dei criteri per l'adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici.

L'articolo 7 reca una delle maggiori novità, ossia la riduzione del termine generale per la conclusione dei procedimenti, da definire singolarmente con regolamento della Giunta, da 90 a 30 giorni.

L'articolo 8 disciplina la sospensione dei termini, razionalizzando le fattispecie di sospensione, mentre gli articoli 9, 10 e 11 disciplinano la figura e i compiti del responsabile del procedimento, recependo inoltre la disposizione statale relativa alla cd. "motivazione rinforzata".

Vengono, poi, previste le modalità e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento (articoli 12 e 13) e recepito a livello regionale l'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (articolo 14).

Gli articoli 15, 16, 17 e 18 ripropongono in maniera sostanzialmente uguale la disciplina dell'intervento nel procedimento, dei diritti dei soggetti interessati, degli accordi con gli interessati e dei casi di inapplicabilità, su cui le riforme intervenute non hanno apportato modifiche.

Gli articoli 19 e 20 e 21 recano, rispettivamente, la disciplina delle conferenze di servizi "infraregionali", quella degli accordi tra Amministrazioni pubbliche e quella dell'acquisizione dei pareri e delle valutazioni tecniche aventi carattere obbligatorio, il cui termine generale per l'emissione è ora di 20 giorni (e non più 90 giorni) dal ricevimento della richiesta.

L'articolo 22 rivede ed integra le disposizioni in materia di autocertificazione e presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini, mentre l'articolo 23 disciplina il silenzio-assenso e la dichiarazione di inizio attività, rinviando direttamente agli articoli di riferimento della l. 241/1990, salve le discipline regionali di settore.

Vengono, infine, previste le disposizioni in tema di esercizio del diritto di accesso, rinviando, in larga parte, alle disposizioni statali (articoli 24 e 25), e l'obbligo di pubblicazione di direttive, programmi, istruzioni, circolari e ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, non già sul B.U.R.L., ma direttamente sul sito informatico della Regione, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 32 della l. 69/2009, teso ad eliminare gli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea (articolo 26).

Le norme finali e transitorie (articolo 27) dispongono che, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applichi la l. n. 241/1990 e ss.mm. e prevedono un termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge per l'adozione da parte della Giunta del regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 7.

Si auspica che il disegno di legge, approvato a maggioranza dalla I Commissione consiliare con l'astensione dei Gruppi di opposizione, possa ottenere il consenso da parte dell'Assemblea legislativa, allo scopo di consentire alla Regione Liguria di razionalizzare la normativa in materia, conformandola, inoltre, ai mutamenti introdotti a livello nazionale.

Relazione di minoranza (Consigliere Gasco R.)

Il presente disegno di legge oggi all'esame del Consiglio regionale, pur condivisibile negli obiettivi che si propone di adeguamento della normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, mi vede fortemente critica in merito alle modalità che hanno portato alla sua formulazione.

Pertanto anticipo fin d'ora il mio voto di astensione.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192;
- La legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 è pubblicata nel B.U. 30 agosto 2006, n. 13.

Nota all'articolo 22

- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è pubblicato nella G.U. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O..

Nota all'articolo 26

- La legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32 è pubblicata nel B.U. 29 dicembre 2004, n. 12.

Note all'articolo 27

- Il regolamento regionale 4 luglio 1993, n. 2 è pubblicato nel B.U. 11 agosto 1993, n. 17;
- La legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 è pubblicata nel B.U. 19 giugno 1991, n. 8.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione Centrale Affari della Presidenza – Settore Affari Istituzionali Giuridici e Legislativi.

LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2009 N. 57

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e ad altre disposizioni regionali in materia sanitaria.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modifiche ed integrazioni)

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della l. r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole: "dal Direttore generale del Dipartimento regionale competente per materia," sono inserite le seguenti: "dal Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale,".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 41/2006, è inserito il seguente:
"4 bis. Il Comitato nomina a maggioranza i direttori dei Dipartimenti interaziendali eventualmente costituiti fra tutte le Aziende sanitarie ed Enti equiparati facenti parte dell'area, su proposta dei direttori delle strutture complesse e semplici dei Dipartimenti che li compongono. Alla nomina non partecipa l'Assessore regionale competente per materia.".

Articolo 2

(Modifica dell'articolo 13 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni)

1. Dopo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono inserite le seguenti:
"a bis. il direttore generale del Dipartimento regionale competente;
a ter. il direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale;".

Articolo 3

(Modifica dell'articolo 21 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni)

1. Dopo la lettera j) del comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è inserita la seguente:
"j bis) un medico di medicina generale convenzionato con la ASL di competenza, indicato dalle Organizzazioni sindacali di categoria."

Articolo 4

(Modifica dell'articolo 22 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti periodi:
"Ai fini della nomina a direttore sanitario sono considerati utili anche i periodi durante i quali venga svolta qualificata attività presso organismi che operino in campo sanitario e sociosanitario formalmente costituiti dalla Regione, da strutture o enti sanitari. Ai fini della nomina a direttore amministrativo è riconosciuta altresì l'attività di direzione tecnica o amministrativa svolta in enti o strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, anche non operanti in ambito sanitario, purchè la durata complessiva dell'attività sia stata di almeno cinque anni, abbia comportato l'assunzione di responsabilità dirigenziale in ordine ai risultati dell'ente, struttura o azienda di appartenenza e siano state acquisite comprovate esperienze di natura giuridico amministrativa."

Articolo 5

(Modifiche dell'articolo 41 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni)

1. Al comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole: "Ad ogni Dipartimento" è inserita la seguente: "sanitario".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 41/2006, sono inseriti i seguenti:
"1 bis. Il direttore di Dipartimento amministrativo o tecnico è nominato, con atto motivato, dal direttore generale dell'Azienda.
1 ter. Il direttore del Dipartimento interaziendale è nominato dal Comitato dell'area ottimale interessata, qualora afferente a tutte le Aziende sanitarie ed Enti equiparati facenti parte dell'area, o dai direttori generali delle Aziende sanitarie ed Enti equiparati interessati. Qualora il Dipartimento interaziendale sia sanitario la nomina è effettuata su proposta del Comitato di Dipartimento.
1 quater. Il direttore del Dipartimento di interesse regionale è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dei direttori generali delle Aziende sanitarie ed Enti equiparati le cui strutture facciano parte del Dipartimento."

Articolo 6

(Inserimento dell'articolo 43 bis della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni)

1. Dopo l'articolo 43 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"Articolo 43 bis

(Attività di vigilanza, ispezione e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. Le attività di vigilanza, ispezione e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulle strutture gestite direttamente dalle Aziende sanitarie locali sono svolte dalle Unità Operative di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di un'Azienda sanitaria locale diversa da quella cui compete la gestione delle strutture stesse.
2. La Giunta regionale individua le Unità Operative di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro competenti a effettuare le attività di vigilanza, ispezione e controllo di cui al comma 1."

Articolo 7**(Inserimento del Capo I del Titolo IV della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni)**

1. Dopo il Titolo IV "Personale del Servizio Sanitario Regionale" della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"CAPO I**RUOLI NOMINATIVI REGIONALI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE".****Articolo 8****(Inserimento dell'articolo 44 bis della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni)**

1. Dopo l'articolo 44 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente:

"Articolo 44 bis**(Ruoli nominativi del personale del Servizio Sanitario Regionale, definizione e funzione)**

1. I ruoli nominativi del personale del Servizio Sanitario Regionale rivestono natura dichiarativa e riproduttiva della posizione matricolare dei singoli dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso le Aziende sanitarie, Enti equiparati di cui all'articolo 2, lettera e), della l.r. 41/2006, e Agenzia Sanitaria Regionale.
2. I ruoli registrano, sulla base dei dati forniti dalle Aziende sanitarie, Enti equiparati e Agenzia Sanitaria Regionale che ne sono responsabili, i dati matricolari di ciascun dipendente in servizio a tempo indeterminato e costituiscono lo strumento informativo per effettuare i sorteggi dei componenti delle commissioni concorsuali."

Articolo 9**(Inserimento dell'articolo 44 ter della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni)**

1. Dopo l'articolo 44 bis della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente:

"Articolo 44 ter**(Declaratoria dei ruoli nominativi del personale del Servizio Sanitario Regionale)**

1. Il personale del Servizio Sanitario Regionale è iscritto nei seguenti ruoli di cui alla normativa nazionale e contrattuale vigente:
 - a) ruolo sanitario;
 - b) ruolo professionale;
 - c) ruolo tecnico;
 - d) ruolo amministrativo."

Articolo 10**(Inserimento dell'articolo 44 quater della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni)**

1. Dopo l'articolo 44 ter della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente:

"Articolo 44 quater**(Pubblicazione dei ruoli)**

1. I ruoli sono pubblicati annualmente con decreto del dirigente della struttura regionale competente, previa acquisizione dei dati matricolari dei dipendenti predisposti dalle Aziende sanitarie, Enti equiparati di cui all'articolo 2, lettera e), della l.r. 41/2006, e Agenzia Sanitaria Regionale."

Articolo 11

(Inserimento del Capo II del Titolo IV della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni)

1. Dopo il Capo I del Titolo IV "Personale del Servizio Sanitario Regionale" della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"CAPO II

VALORIZZAZIONE, NOMINA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO REGIONALE".

Articolo 12

(Modifica dell'articolo 48 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 48 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:
"2 bis. La procedura selettiva è ripetuta una sola volta nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione siano inferiori a tre."

Articolo 13

(Modifica dell'articolo 49 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni)

1. Il punto 2 della lettera f) del comma 3 dell'articolo 49 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"2. l'attività in ambito extraregionale deve essere svolta in coerenza con le linee di indirizzo regionali in materia di mobilità;"

Articolo 14

(Modifiche dell'articolo 50 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni)

1. Al comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "è consentito a dipendenti del Servizio Sanitario Regionale" sono aggiunte le parole "e ai sanitari convenzionati di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni".
2. Al comma 2 dell'articolo 50 della l.r. 41/2006, le parole "di dipendenti ammessi" sono sostituite dalle seguenti "di personale ammesso di cui al comma 1".

Articolo 15

(Modifica dell'articolo 54 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 54 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
"5 bis. Nelle farmacie aperte al pubblico l'impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida, finalizzato a rilevamenti di prima istanza, è effettuato secondo modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale sentiti l'Ordine dei farmacisti e le organizzazioni di rappresentanza delle farmacie."

Articolo 16

(Modifiche dell'articolo 59 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni)

1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 59 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunta la seguente:
"h bis) definire, ai fini dell'attuazione del Programma triennale di sviluppo della Società dell'informazione in Liguria, il passaggio dei flussi informativi dalle Aziende sanitarie erogatrici alle Aziende sanitarie di residenza degli assistiti."
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 59 della l.r. 41/2006, è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Giunta regionale integra le disposizioni del regolamento regionale 16 maggio 2006, n. 1 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)) disciplinando le modalità di raccolta e trattamento dei dati anagrafici e sanitari cui alla lettera h bis) nel rispetto delle disposizioni vigenti, in modo da garantire la tutela della riservatezza dei dati personali.”.

Articolo 17

(Inserimento dell'articolo 59 bis della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni)

1. Dopo l'articolo 59 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 59 bis

(Istituzione dell'Anagrafe Regionale dei Contatti)

1. E' istituita a livello regionale l'Anagrafe Regionale dei Contatti quale anagrafica di riferimento, al fine di permettere una identificazione, univoca all'interno della regione, del paziente, ligure e non, che abbia avuto almeno un accesso ad una struttura sanitaria ligure, qualunque sia il punto di ingresso, mettendo in relazione le informazioni ricevute dai diversi sistemi periferici (Aziende sanitarie locali, ospedaliere).
2. L'Anagrafe di cui al comma 1 ha la finalità di offrire un migliore processo di cura attraverso la condivisione dei dati tra le Aziende sanitarie.
3. La Giunta regionale integra le disposizioni del regolamento regionale 1/2006 disciplinando le modalità di raccolta e trattamento dei dati anagrafici e sanitari di cui al comma 1 nel rispetto e con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, in modo da garantire la tutela della riservatezza dei dati personali.”.

Articolo 18

(Inserimento dell'articolo 59 ter della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni)

1. Dopo l'articolo 59 bis della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 59 ter

(Istituzione del Fascicolo Sanitario Personale)

1. E' istituito, a livello regionale, il Fascicolo Sanitario Elettronico Personale, denominato “Conto corrente salute” quale strumento di condivisione informatica, da parte di distinti organismi o professionisti operanti in ambito sanitario, di dati e documenti sanitari che vengono formati, integrati e aggiornati nel tempo da più soggetti, al fine di documentare in modo unitario e completo i diversi eventi sanitari riguardanti un medesimo individuo.
2. Il Fascicolo Sanitario Elettronico Personale ha le seguenti finalità:
 - a) offrire un migliore processo di prevenzione, diagnosi e cura, attraverso la condivisione degli eventi sanitari da parte dei professionisti o organismi sanitari che assistono l'interessato;
 - b) supportare le attività di valutazione dell'assistenza sanitaria anche a fini epidemiologici, in conformità alla normativa di settore e assicurando la riservatezza dei dati personali.
3. La Giunta regionale integra le disposizioni del regolamento regionale 1/2006 disciplinando le modalità di raccolta e trattamento dei dati anagrafici e sanitari di cui al comma 1 nel rispetto e con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, in modo da garantire la tutela della riservatezza dei dati personali.”.

Articolo 19

(Inserimento dell'articolo 60 bis della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni)

1. Dopo l'articolo 60 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

**“Articolo 60 bis
(Istituzione dei registri regionali di patologia e di mortalità)**

1. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute e di consentire la programmazione regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi, sono istituiti a livello regionale i seguenti registri:
 - a) Registro tumori;
 - b) Registro tumori di sospetta origine professionale;
 - c) Registro mesoteliomi;
 - d) Registro dialisi e trapianto;
 - e) Registro trapianti d'organo;
 - f) Registro malattie rare;
 - g) Registro mielolesioni;
 - h) Registro malformazioni congenite;
 - i) Registro screening oncologici;
 - j) Registro diagnosi anatomo - patologiche;
 - k) Registro sclerosi laterale amiotrofica (SLA);
 - l) Registro mortalità - raccolta dati a fini statistici.
2. I registri di patologia di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi a persone affette dalle malattie ivi individuate a fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. Con regolamento regionale, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del d.lgs. 196/2003 sono previsti i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere e le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.”.

**Articolo 20
(Inserimento dell'articolo 75 bis della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni)**

1. Dopo l'articolo 75 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

**“Articolo 75 bis
(Partecipazione delle associazioni al Servizio Sanitario Regionale)**

1. Le associazioni di volontariato, la Croce Rossa Italiana e le altre istituzioni o enti pubblici che esercitano attività di trasporto sanitario possono collaborare con le Aziende sanitarie e gli altri soggetti erogatori pubblici o equiparati per concorrere alle finalità del Servizio Sanitario Regionale.
2. La Regione, le Aziende sanitarie e gli altri soggetti erogatori pubblici o equiparati favoriscono e promuovono il coinvolgimento e la partecipazione delle associazioni di volontariato, della Croce Rossa Italiana e delle altre istituzioni o enti pubblici che esercitano attività di trasporto sanitario in tutti i livelli del Servizio Sanitario Regionale.
3. Requisito per tale partecipazione delle associazioni di volontariato è l'iscrizione al registro del volontariato di cui alla legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato) e successive modifiche ed integrazioni.”.

**Articolo 21
(Inserimento dell'articolo 75 ter della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni)**

1. Dopo l'articolo 75 bis della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

**“Articolo 75 ter
(Gestione del trasporto sanitario)**

1. Il trasporto sanitario costituisce attività di interesse generale improntata al rispetto dei principi di

universalità, solidarietà, economicità ed appropriatezza.

2. Il trasporto sanitario, di cui al comma 1, è assicurato dalle singole Aziende sanitarie e dagli altri soggetti erogatori pubblici o equiparati avvalendosi di mezzi e personale propri. Ove ciò non sia possibile il trasporto sanitario è affidato a soggetti in possesso dei requisiti di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e alle leggi regionali 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato) e successive modifiche ed integrazioni, 5 maggio 1994, n. 24 (Sistema di emergenza sanitaria) e 29 maggio 1995, n. 24 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario di infermi e infortunati) e di attrezzature e personale idonei al servizio richiesto, sulla base dei seguenti principi:
 - a) in via prioritaria, è assicurato l'affidamento dei servizi del trasporto sanitario a carico del Servizio Sanitario Regionale alle associazioni di volontariato, alla Croce Rossa Italiana ed alle altre istituzioni o enti pubblici autorizzati, al fine di garantire l'espletamento del servizio di interesse generale in condizioni di equilibrio economico per il bilancio. I rapporti con la Croce Rossa Italiana e le associazioni di volontariato sono regolati da convenzioni ai sensi dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale); quelli con altre istituzioni o enti pubblici autorizzati, sulla base di protocolli di collaborazione e di reciproche intese;
 - b) l'affidamento del trasporto sanitario a soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a) è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di servizi e forniture.
3. Le convenzioni e i protocolli di collaborazione e reciproche intese di cui alla lettera a) del comma 2 prevedono per le associazioni di volontariato, la Croce Rossa Italiana e per le altre istituzioni o enti pubblici autorizzati l'esclusiva erogazione di rimborsi delle spese effettivamente sostenute, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale sulla base dei principi di economicità, efficienza e non sovracompensazione dei costi sostenuti.
4. Le Aziende sanitarie e gli altri soggetti erogatori pubblici o equiparati possono prevedere l'attivazione delle procedure indicate al comma 2 anche per il trasporto di organi e di sangue.”.

Articolo 22

(Modifica dell'articolo 87 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 87 della l.r. 41/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
 - “5 bis. Il Protocollo generale d'intesa di cui all'articolo 12 tra Regione Liguria ed Università degli studi di Genova, stipulato in data 17 marzo 2004, dispiega i propri effetti ancora per un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale 25 novembre 2009, n. 57 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale) e ad altre disposizioni regionali in materia sanitaria).
 - 5 ter. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 43 bis, le attività di vigilanza, ispezione e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono svolte dalle Unità Operative di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro delle Aziende sanitarie locali secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 57/2009.”.

Articolo 23

(Modifica della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modifiche ed integrazioni)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 12/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:
 - “2 bis. La Giunta regionale definisce le procedure di accertamento di cui al comma 2 al fine di uniformare la composizione delle Commissioni a livello aziendale, perseguire la semplificazione procedurale e accelerare i tempi di riconoscimento dell'invalidità.”.

Articolo 24

(Modifiche della legge regionale 31 marzo 2006, n. 7 (Ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione) e successive modifiche ed integrazioni)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 7/2006 e successive modifiche ed integrazioni sono inseriti i seguenti:
 - "1 bis. Per l'Istituto Scientifico Tumori (IST) – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro è, altresì, organo il Collegio di Direzione, con i compiti e le funzioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario regionale) e successive modifiche e integrazioni;
 - 1 ter. Il collegio di Direzione è composto da:
 - a) il direttore generale, che lo presiede e ne determina l'attività;
 - b) il direttore sanitario;
 - c) il direttore amministrativo;
 - d) il direttore scientifico;
 - e) i direttori dei dipartimenti sanitari;
 - f) il responsabile dell'area infermieristica;
 - g) un responsabile della dirigenza sanitaria non medica;
 - h) un responsabile per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) ad eccezione dell'area infermieristica di cui alla lettera f).

I responsabili di cui alle lettere g) e h) sono individuati dal direttore generale con procedure elettive definite dalla Giunta regionale.”.

Articolo 25

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 7/2006 e successive modifiche ed integrazioni)

1. L'articolo 9 della l.r. 7/2006 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 9

(Disciplina speciale per l'Istituto Giannina Gaslini)

1. L'Istituto Giannina Gaslini non è trasformato in fondazione. Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto mantiene le funzioni e la composizione di cui all'articolo 7 comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 (Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
2. Il Collegio sindacale dell'Istituto Giannina Gaslini è composto da un funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che lo presiede, da un funzionario del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e da un funzionario della Regione Liguria, con qualifica dirigenziale. Il collegio è nominato con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati.”.

Articolo 26

(Modifica della legge regionale 9 agosto 2004, n. 13 (Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 luglio 1999 n. 20, relativo all'adeguamento dei presidi sanitari e socio-sanitari già autorizzati al funzionamento alla data del 2 settembre 1999) e successive modifiche ed integrazioni)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 13/2004 e successive modifiche ed integrazioni, le parole: “30 settembre 2009” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”.

Articolo 27

(Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del d.p.r. 14 gennaio 1997) e successive modifiche ed integrazioni)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 20/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
 - "6 bis. In attesa dell'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 8 ter, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche e integrazioni, gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie condotte da sanitari in forma singola o associata non necessitano dell'autorizzazione prevista dalla presente legge.
 - 6 ter. L'esercizio degli studi di cui al comma 6 bis è regolato dai principi contenuti nel decreto del Ministro della Sanità 28 settembre 1990 (Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private) e dalle norme in materia di igiene e sanità pubblica e di sicurezza."

Articolo 28

(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 20/1999 e successive modifiche ed integrazioni)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 20/1999 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

Articolo 29

(Modifiche dell'articolo 5 della l.r. 20/1999 e successive modifiche ed integrazioni)

1. Il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 20/1999 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:
 - "6. La Giunta regionale definisce, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto, un regolamento per l'autorizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, con il quale si provvede all'adeguamento, alla modifica e all'integrazione della classificazione delle strutture di cui all'articolo 2 e all'applicazione, specificazione ed integrazione dei requisiti di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1."
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 20/1999 e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente:
 - "6 bis. Il provvedimento di cui al comma 6 e le revisioni successive possono definire tempi di adeguamento per il possesso dei requisiti previsti."

Articolo 30

(Modifiche dell'articolo 12 della l.r. 20/1999 e successive modifiche ed integrazioni)

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 20/1999 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
 - "3. La Commissione tecnica accerta la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento disciplinati dalla normativa vigente. L'accreditamento ha validità triennale dalla data di concessione e può essere rinnovato, su richiesta dell'interessato presentata alla Regione entro la scadenza del triennio. Il termine del procedimento è fissato in centottanta giorni. Durante lo svolgimento del procedimento di rinnovo l'accreditamento si intende prorogato fino all'adozione del provvedimento finale di rinnovo o di diniego dell'accreditamento stesso. Alla domanda di rinnovo deve essere allegata una scheda di autovalutazione secondo il modello predisposto dalla Regione."
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 20/1999, è inserito il seguente:
 - "3 bis. La Giunta regionale può prorogare, in via eccezionale, in connessione con l'esercizio delle sue funzioni in materia di programmazione del fabbisogno di assistenza sanitaria e socio sanitaria, di riorganizzazione del sistema di accreditamento e di ridefinizione dei requisiti di accreditamento, i termini di scadenza degli accreditamenti istituzionali concessi nelle more della conclusione delle relative procedure."

Articolo 31**(Sostituzione del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap) e successive modifiche ed integrazioni)**

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 19/1994 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
 1. "Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente ed alla capacità complessiva individuale residua del portatore di handicap sono effettuati dalle Aziende sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D. L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti), integrate da un assistente sociale e da un esperto dell'area psicologica o clinica nelle patologie da esaminare, in servizio presso le Aziende sanitarie locali o nei Comuni del Distretto sociosanitario."

Articolo 32**(Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 4 aprile 1991, n. 3 (Norme in materia di assistenza farmaceutica e disciplina dei rapporti economici con le farmacie e con i soggetti che operano in regime di convenzionamento esterno ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) e successive modifiche ed integrazioni)**

1. L'articolo 10 della l.r. 3/1991 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

**"Articolo 10
(Orari, turni e ferie delle farmacie)**

1. La Giunta regionale stabilisce, sentiti l'Ordine dei Farmacisti e l'ANCI, indirizzi in ordine agli orari di apertura, ai turni e alle ferie delle farmacie."

**Articolo 33
(Norma transitoria)**

1. Fino all'adozione degli indirizzi previsti dall'articolo 10 della l.r. 3/1991, come modificato dalla presente legge, continua ad avere applicazione il regolamento regionale 16 luglio 1992, n. 3 (Regolamento sul servizio farmaceutico).

**Articolo 34
(Abrogazione di norme)**

1. La legge regionale 5 maggio 1980, n. 22 (Ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale e disciplina per l'iscrizione nei medesimi del personale da destinare alle unità sanitarie locali) è abrogata.

**Articolo 35
(Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 25 novembre 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2009 N. 57

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Claudio Montaldo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 149 in data 4 settembre 2009;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 8 settembre 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 486;*
- c) *è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 9 settembre 2009;*
- d) *la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 5 novembre 2009;*
- e) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamento dal Consiglio regionale nella seduta del 23 novembre 2009;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 26 novembre 2009.*

2. RELAZIONE AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Bonello F.)

Con il presente disegno di legge, la Regione Liguria intende apportare ulteriori modifiche ed integrazioni alla normativa regionale che costituisce l'impianto strutturale ed organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e ad altre disposizioni regionali in materia sanitaria, al fine di far fronte ad esigenze di carattere organizzativo e procedurale emerse a seguito dell'applicazione delle norme, nonché di eliminare lacune o incongruenze derivanti dalle leggi stesse.

In particolare, le modifiche alla legge regionale 41 del 2006, si sono rese necessarie a seguito di sopravvenute esigenze verificatesi nel processo di attuazione della legge medesima, della differente articolazione degli assetti organizzativi e costituzione di nuovi organismi, della disciplina di specifici aspetti oggetto di confronto in sede di audizione con le parti interessate.

Nel merito dell'articolato, si elencano le modifiche più significative:

integrazione della composizione dei Comitati delle Aree ottimali, con la presenza del Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale, e delle Conferenze di Area in cui si articola la Conferenza permanente per la programmazione sociosanitaria regionale che, oltre al Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale, prevede la presenza del Direttore generale del Dipartimento regionale competente;

modalità di elezione dei Direttori dei Dipartimenti sanitari, amministrativi, interaziendali e di interesse regionale;

estensione della tipologia delle attività richieste per la maturazione dei requisiti necessari per la nomina a direttore amministrativo e sanitario delle Aziende sanitarie, al fine di disporre di una più ampia rosa di soggetti idonei all'attribuzione dei suddetti incarichi, in analogia con le normative adottate da altre Regioni;

individuazione, da parte della Giunta regionale, delle strutture incaricate delle attività di vigilanza in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro nell'ambito di un'Azienda diversa rispetto a quella cui compete la gestione della struttura stessa, al fine di garantire equità ed imparzialità;

inserimento di un Capo e relativi articoli riguardanti i ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Regionale;

eliminazione del vincolo che prevede che l'esercizio dell'attività intramuraria in studi professionali svolta in ambito extraregionale debba essere ricondotta nell'ambito di accordi tra le Regioni, stabilendo che la stessa debba essere svolta in coerenza con le linee di indirizzo regionali in materia di mobilità;

l'impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida per rilevamenti di prima istanza presso le farmacie aperte al pubblico, secondo le modalità che saranno definite con successivo provvedimento da parte della Giunta, in accoglimento della finalità di una analoga iniziativa consiliare in materia e delle istanze avanzate dai Rappresentanti della categoria;

istituzione dell'Anagrafe regionale dei Contatti, del Fascicolo sanitario elettronico a livello regionale e dei Registri di patologia, ad oggi privi di copertura giuridica;

modalità di svolgimento del trasporto sanitario, riconoscendo il ruolo e la collaborazione delle Associazioni di volontariato, CRI e altri enti ed istituzioni che esercitano tale attività, e, nel caso in cui non venga assicurato dalle Aziende sanitarie, affidamento dello stesso in via prioritaria, tramite convenzione, alle suddette Associazioni, in considerazione del particolare legame con il territorio regionale ligure, fermo restando che le Aziende sanitarie dovranno effettuare la relativa valutazione comparativa dei costi. L'effettuazione del servizio da parte di soggetti diversi da quelli sopra indicati dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di servizi e forniture.

Altre modifiche previste dal presente disegno di legge riguardano proroghe di termini, inserimento di disposizioni transitorie e adeguamenti dettati da difficoltà organizzative intervenute nell'attuazione di specifiche normative in materia.

Auspico, pertanto, che il testo di legge sia suffragato ad ampia maggioranza di voti da parte di questa Assemblea legislativa, anche al fine di recepire le istanze presentate nel corso dell'iter istruttorio in Commissione.

Relazione di minoranza (Consigliere Abbundo N.)

Ribadiamo fin d'ora il nostro voto contrario al disegno di legge in oggetto, che ci vede fortemente critici sia in punto contenuti che in merito alle modalità estensive del provvedimento stesso.

Rileviamo come, ancora una volta, la Giunta si trovi nella necessità di modificare una normativa dopo solo pochi anni dalla sua approvazione. Ciò che non fa che confermare la nostra contrarietà.

Relazione di minoranza (Consigliere Morgillo L.)

Anticipiamo fin d'ora il nostro voto contrario al presente disegno di legge, che ci vede fortemente critici non solo per i contenuti ma altresì per la metodologia adottata. Infatti, la Giunta anche questa volta va a modificare una legge che ha approvato solo pochi anni fa.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 è pubblicata nel B.U. 13 dicembre 2006, n. 18.*

Note all'articolo 14

- *Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è pubblicato nella G.U. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.;*
- *La legge 23 ottobre 1992, n. 421 è pubblicata nel B.U. 31 ottobre 1992, n. 257, S.O..*

Note all'articolo 16

- *Il regolamento regionale 16 maggio 2006, n. 1 è pubblicato nel B.U. 17 maggio 2006, n. 6;*
- *Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è pubblicato nella G.U. 29 luglio 2003, n. 174, S.O..*

Note all'articolo 21

- *La legge 11 agosto 1991, n. 266 è pubblicato nella G.U. 22 agosto 1991, n. 196;*
- *La legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 è pubblicato nel B.U. 10 giugno 1992, n. 10;*
- *La legge regionale 5 maggio 1994, n. 24 è pubblicato nel B.U. 25 maggio 1994, n. 12;*
- *La legge regionale 29 maggio 1995, n. 24 è pubblicato nel B.U. 26 aprile 1995, n. 9;*
- *La legge 23 dicembre 1978, n. 833 è pubblicato nella G.U. 28 dicembre 1978, n. 360, S.O..*

Nota all'articolo 22

- *La legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 è pubblicato nel B.U. 13 dicembre 2006, n. 18.*

Nota all'articolo 23

- *La legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 è pubblicato nel B.U. 31 maggio 2006, n. 8.*

Note all'articolo 24

- *La legge regionale 31 marzo 2006, n. 7 è pubblicata nel B.U. 5 aprile 2006, n. 4;*
- *La legge 26 febbraio 1999, n. 42 è pubblicata nella G.U. 2 marzo 1999, n. 50.*

Note all'articolo 25

- Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 è pubblicato nella G.U. 3 agosto 1993, n. 180, S.O.;
- La legge 23 ottobre 1992, n. 421 è pubblicato nella G.U. 31 ottobre 1992, n. 257, S.O..

Note all'articolo 26

- La legge regionale 9 agosto 2004, n. 13 è pubblicata nel B.U. 25 agosto 2004, n. 7;
- La legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 è pubblicata nel B.U. 18 agosto 1999, n. 12.

Note all'articolo 27

- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 è pubblicato nella G.U. 20 febbraio 1997, n. 42, S.O.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è pubblicato nella G.U. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.;
- Il decreto del Ministro della Sanità 28 settembre 1990 è pubblicato nella G.U. 8 ottobre 1990 n. 235.

Note all'articolo 31

- La legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 è pubblicata nel B.U. 4 maggio 1994, n. 11;
- La legge 15 ottobre 1990, n. 295 è pubblicata nella G.U. 20 ottobre 1990, n. 246;
- Il decreto legge 30 maggio 1988, n. 173 è pubblicato nella G.U. 30 maggio 1988, n. 125 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 luglio 1988, n. 291, riportata alla voce Collocamento di lavoratori, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione;
- La legge 26 luglio 1988, n. 291 è pubblicata nella G.U. 27 luglio 1988, n. 175 ed entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione;

Note all'articolo 32

- La legge regionale 4 aprile 1991, n. 3 è pubblicata nel B.U. 24 aprile 1991, n. 6;
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833 è pubblicata nella G.U. 28 dicembre 1978, n. 360, S.O..

Nota all'articolo 33

- Il regolamento regionale 16 luglio 1992, n. 3 è pubblicato nel B.U. 29 luglio 1992, n. 13.

Nota all'articolo 34

- La legge regionale 5 maggio 1980, n. 22 è pubblicata nel B.U. 21 maggio 1980, n. 21.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Legislazione, Programmazione e Politiche del Farmaco

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1959

Ricorso n. 92 depositato il 20 ottobre 2009

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia ai fini del presente atto;

contro

la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta pro tempore,

per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale

della legge della Regione Liguria n. 30 del 6 agosto 2009, pubblicata nel B.U.R. n. 15 del 12 agosto 2009, recante norme in materia di «Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse regio-

nale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilità di tratte viarie strategiche sul territorio regionale». La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2009 come da estratto del relativo verbale che si deposita unitamente alla relazione del Ministro proponente.

Con la legge n. 30 del 6 agosto 2009, che consta di diciannove articoli, la Regione Liguria ha dettato norme in merito alla «Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilità di tratte viarie strategiche sul territorio regionale».

La suddetta normativa, al fine di rendere più efficiente la rete infrastrutturale del territorio ligure, promuove e disciplina la realizzazione delle autostrade e delle infrastrutture ferroviarie regionali con il più ampio coinvolgimento delle autonomie locali.

La Regione Liguria, in particolare, per la progettazione e realizzazione delle citate opere infrastrutturali, prevede il ricorso alla finanza di progetto, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 163/2006.

La legge regionale in esame «Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilità di tratte viarie strategiche sul territorio regionale», presenta profili di illegittimità costituzionale.

Talune disposizioni, infatti, sono censurabili sotto il profilo della legittimità costituzionale in quanto violano la competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), l) e s) Cost.

Al riguardo, si premette che, nonostante le regioni abbiano una competenza legislativa concorrente in materia di «governo del territorio», la materia della disciplina delle infrastrutture per i profili attinenti la tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., rientra nella potestà esclusiva statale, nonché per quanto concerne le «attività di progettazione», ex art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006 (Codice appalti).

Infatti, come affermato di recente dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 401/2007, la progettazione, nei suoi molteplici aspetti di affidamento degli incarichi di progettazione, di livelli e contenuto della progettazione, di esecuzione dei progetti, rientra nella competenza esclusiva statale, venendo in rilievo la tutela della concorrenza, l'ordinamento civile, le opere dell'ingegno, la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere assicurati su tutto il territorio nazionale, «in quanto i livelli della progettazione mirano a garantire l'esecuzione a regola d'arte di opere pubbliche che sono destinate ad assicurare i diritti civili e sociali della collettività, nonché la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, che si realizza attraverso una corretta progettazione».

Sono, pertanto, vincolanti per i legislatori regionali le disposizioni di cui al d.lgs. n. 152/2006, recante «Norme in materia di ambiente» e contenente i livelli standards ed uniformi di tutela ambientale, e quelle contenute nel «Codice dei contratti pubblici», in relazione alle materie rimesse alla competenza esclusiva statale, di cui all'art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006.

Sulla scorta di tali argomentazioni risultano, in particolare, censurabili le disposizioni della legge regionale impugnata dall'art. 5 all'art. 9 di seguito elencate:

1) l'art. 5, comma 2, prevede, che «per la realizzazione delle infrastrutture regionali la Regione predispone lo studio di fattibilità, verificandone, tra l'altro, la compatibilità ambientale» attribuendo, con il successivo art.7, la competenza sulla VIA alla stessa regione.

Ciò si pone in contrasto con la disciplina nazionale dettata dal d.lgs n. 152/2006 s.m.i. laddove è previsto, all'Allegato II alla Parte II (Progetti di competenza statale), che sia di esclusiva competenza dello Stato l'espletamento delle procedure di VIA per opere relative, tra l'altro, a:

- tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza;
- autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli;
- strade extraurbane a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempre che la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.

Tale disposizione, inoltre, predisponendo ai commi 2 e 3 che la regione provvede autonomamente allo studio di fattibilità, di compatibilità ambientale ed all'affidamento dell'incarico di redazione del progetto preliminare con la procedura disciplinata dallo stesso provvedimento regionale, con-

trasta con gli articoli 162, 165 e 183 del d.lgs. n. 163/2006 che attribuiscono tali competenze allo Stato, in quanto si tratta di profili rientranti nella nozione di tutela dell'ambiente e della concorrenza, ex art. 117, secondo comma, lett. e), ed s), Cost.

- 2) L'art. 6, che disciplina la procedura per l'affidamento del progetto preliminare attraverso la finanza di progetto, contrasta con gli artt. 153, 154 e 155 del d.lgs. n. 163/2006 secondo i quali le stazioni appaltanti possono provvedere all'affidamento tramite la finanza di progetto nel rispetto della procedura disciplinata dalla stessa disposizione statale, nonché con l'art. 4, comma 3 del codice dei contratti pubblici che attribuisce competenza esclusiva allo Stato in materia di procedure di affidamento e di attività di progettazione in quanto afferenti alla nozione di tutela della concorrenza, ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
- 3) La norma contenuta nell'art. 7, che disciplina la procedura e l'approvazione del progetto preliminare, non richiama in alcun modo le procedure previste dalla direttiva 92/43/CEE, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2003, relative alla procedura di Valutazione di incidenza nel caso di progetti ricadenti nell'ambito dei Siti Natura 2000, ponendosi, pertanto, anche sotto tale profilo in contrasto con la disciplina statale e con le norme costituzionali citate.
- 4) L'art. 8, contenente la disciplina della concessione avente per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva nonché la realizzazione e la gestione della stessa infrastruttura, contrasta con l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 che riconosce competenza esclusiva in capo allo Stato in materia di procedure di aggiudicazione e di affidamento in quanto aspetti riconducibili alla nozione di tutela della concorrenza, così come confermato dalla consolidata giurisprudenza costituzionale (in particolare la sent. 401/2007). Inoltre, la previsione in base alla quale la Regione può definire autonomamente con il concessionario autostradale una specifica autonoma convenzione, di cui al comma 2, da una parte può introdurre distorsioni nel mercato e dall'altra determina una violazione del principio di leale collaborazione, di cui all'art. 118, Cost., dal momento che si tratta di infrastrutture per i collegamenti a lunga distanza che vanno oltre l'interesse regionale.
- 5) L'art. 9, comma 2, che stabilisce quali devono essere i contenuti del progetto definitivo, contrasta con l'art. 4, comma 3 del d.lgs n. 163/2006 che attribuisce in capo allo Stato la competenza esclusiva in materia di stipulazione ed esecuzione dei contratti in quanto afferenti alla materia «ordinamento civile», ex art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., come confermato di recente da codesta ecc.ma Corte costituzionale.

Le citate norme regionali, quindi, in quanto dettano disposizioni difformi dalla normativa nazionale di riferimento in materia di VIA, afferente alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di affidamenti e progettazione, afferente alla «tutela della concorrenza», e di contratti, ricadente nell'«ordinamento civile», violano la competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, comma 2, lett. e), l) e s) Cost.

P. Q. M.

Si chiede che, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria n. 30 del 6 agosto 2009, pubblicata nel BUR n. 15 del 12 agosto 2009, recante norme in materia di «Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilità di tratte viarie strategiche sul territorio regionale», con consequenziali provvedimenti in ordine all'intera legge per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), l) e s) della Costituzione.

Roma, addì 9 ottobre 2009

L'AVVOCATO DELLO STATO
Pierluigi Di Palma

Direttore responsabile: Augusto Pessina

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 (*legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32*)
